

Legge regionale 16 agosto 1982 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio

1994.